

ROMA tel. 06.3770.8493  
MILANO tel. 02.7570958  
NAPOLI tel. 081.2471309  
LICCI tel. 0832.2781



[www.legalmente.net](http://www.legalmente.net)

a cura di Panme s.p.a. e-mail: legalmented@panmeonline.it

PROSSIMO  
APPUNTAMENTO  
Domenica  
15/03/2015

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

SEBBEN PREVISTA PER QUALSIASI TIPO DI ESECUZIONE, TALI FORMA DI PAGAMENTO PUÒ ATTUARSI CONCRETAMENTE SOLO NELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

# Il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

*È il mezzo con cui il debitore può evitare il pignoramento, versando l'intera somma per cui si procede*

**"**I pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario è disciplinato dall'art. 494 cpc ed è il mezzo offerto al debitore per evitare il pignoramento mediante il "versamento" o il "deposito" nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procede e dell'imposta delle spese con l'incarico di consegnarla ai creditori", spiega l'avvocato Antonio De Simone.

"Il pagamento può essere effettuato dal debitore o anche da terzi, anche contro la volontà del creditore, salvo - prosegue l'avvocato De Simone - che questi non abbia interesse a far eseguire la prestazione personalmente dal debitore. Deve essere eseguito con moneta avente corso legale, di ogni altra forma di pagamento (es. assegno) è responsabile l'ufficiale giudiziario, e fatto constatato nel verbale. Se il pagamento offerto è par-

tale o l'esecuzione è bloccata, l'ufficiale procede ugualmente al pignoramento, mentre le somme incrementeranno versate sia in caso di pignoramento per eccedenza sia nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato con riserva possono essere recuperate dal debitore con l'azione di ripetizione".

Il versamento ha contenuto e valore di pagamento e produce effetti liberatori immediati, ma se il debitore paga con riserva di ripetere la somma versata, il pagamento non ha valore di riconoscimento del debito e, quindi, non è liberatorio e il debitore può far accettare in via giudiziale l'irresistibile totale o parziale del credito.

"Tale forma di pagamento, sebbene sia prevista per qualsiasi tipo di esecuzione, può attuarsi - osserva ancora l'avvocato De Simone - conoscen-

tiamente solo nell'espropriazione mobiliare, in quanto è necessario che il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario sia effettuato prima dell'inizio del pagamento. Non è, invece, possibile, nei casi in cui la somma non avuisse di persona, ma tramite servizio postale".

Si discute se tale strumento sia applicabile o meno all'esecuzione immobiliare. "Se la giurisdizione lo ha tenuto inapplicabile, in dottrina - sostiene l'avvocato De Simone - si è ipotizzata la possibilità del pagamento nelle mani dell'ufficiale che sta per eseguire il pignoramento ovvero che il Giudice dell'Esecuzione dopo la notifica del pignoramento può autorizzare il pagamento".

"È da tener presente che nel caso di pignoramento di cose, la somma di denaro da pagare nelle mani dell'ufficiale giudiziario - conclude

**S**piega l'avvocato Antonio De Simone che "il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario consente di evitare gli effetti negativi del pignoramento, incidendone sull'oggetto che viene sostituito da una somma di denaro e consente il rapido svolgimento della procedura, tenuto conto che non è richiesta la liquidazione del compendio ma la sola distribuzione delle somme".

## FOCUS

### I benefici

L'avvocato De Simone - deve essere maggiorata dei due decimi. Si realizza una situazione in cui viene attribuita al debitore la facoltà di indicare l'oggetto del pignoramento in una somma di denaro che contestualmente mette a disposizione dell'ufficiale giudiziario, tanto che

nella somma depositata concernono il creditore pignorante e gli altri interessati. La somma, infatti, deve essere depositata in cassaforte per essere distribuita dai creditori e l'eventuale residuo restituito al debitore".